

**DELIBERAZIONE 7 MARZO 2023**

**87/2023/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE NEWENERGY DI ALESSANDRO MARCHESE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE IDENTIFICATE CON CODICI DI RINTRACCIABILITÀ 266464755, 266465300, 266469724 E 266470147**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1242<sup>a</sup> riunione del 7 marzo 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 “che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili” (di seguito: Regolamento UE 2022/2577);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i. (di seguito: regio decreto 1775/33);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l’articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l’articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Presidente della Regione Sicilia 18 luglio 2012, n. 48 (di seguito: decreto presidenziale 48/12);
- la legge 29 agosto 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance* del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (di seguito: legge 108/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (di seguito: decreto legislativo 199/21);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo Integrato delle Connessioni Attive” (di seguito: TICA);
- le deliberazioni dell’Autorità 20 aprile 2017, 258/2017/E/eel, 15 gennaio 2019, 3/2019/E/eel e xx febbraio 2023, 68/2023/E/eel (di seguito rispettivamente: deliberazioni 258/2017/E/eel, 3/2019/E/eel e 68/2023/E/eel);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 30 luglio 2018, n. 1889 (di seguito: sentenza 1889/2018);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l’Allegato A, recante la “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 12 maggio 2022 (prot. Autorità 21438 del 13 maggio 2022), la ditta individuale Newenergy di Alessandro Marchese (di seguito anche: reclamante o Newenergy) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) in proprio (con riferimento alle pratiche di connessione aventi codici di rintracciabilità 266464755 e 266465300) e quale delegato della ditta individuale Sistem Clima di Liotta Giuseppe (per le pratiche di connessione aventi codici di rintracciabilità 266469724 e 266470147), come da procura speciale agli atti, il mancato avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione di 4 impianti fotovoltaici ciascuno della potenza nominale in immissione pari a 99 kW;
2. con nota del 18 maggio 2022 (prot. 22410), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 9 giugno 2022 (prot. Autorità 25555 del 9 giugno 2022), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 14 giugno 2022 (prot. Autorità 26446 del 15 giugno 2022), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota dell’8 febbraio 2023 (prot. Autorità 8799 del 9 febbraio 2023), il reclamante ha trasmesso una nota integrativa;
6. in data 24 febbraio 2023, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano:
- a) il decreto legislativo 28/11 ed in particolare l'articolo 6, contenente la disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata (c.d. PAS) per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili cd. di piccola taglia;
  - b) il TICA ed in particolare:
    - l'articolo 9, comma 8, in base al quale il gestore di rete consente al richiedente, previa apposita istanza da presentare all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative relative all'impianto di rete per la connessione;
    - l'articolo 9, comma 9, il quale prevede l'obbligo a carico del richiedente di tenere aggiornato il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, circa lo stato di avanzamento dell'*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale *iter*;
    - articolo 10, comma 1, lett. b), per cui nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
    - l'articolo 14, comma 2, secondo cui (tra l'altro) qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
  - c) infine, gli articoli 108 e ss. del regio decreto 1775/33 nei termini ritenuti dal Tar Lombardia, con la sentenza 1889/2018 relativa ad un caso analogo a quello oggetto della presente decisione.

**QUADRO FATTUALE:**

8. In data 9 settembre 2020, il reclamante inoltrava al gestore 4 domande di connessione, due in nome proprio e due in qualità di mandatario della ditta individuale Sistem Klima di Liotta Giuseppe (di seguito: Sistem Klima), per altrettanti impianti di produzione da fonte solare, ciascuno per una potenza in immissione richiesta di 99 kW (potenza in immissione complessiva pari a 396 kW), siti in Strada Comunale Marcotto, snc, Licata (AG);
9. in data 6 ottobre 2021, il gestore emetteva i preventivi di connessione per i suddetti impianti, assegnando loro i codici di rintracciabilità 266464755, 266465300,

- 266469724 e 266470147 e fissando il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori da parte del distributore in 90 giorni lavorativi;
10. in data 8 dicembre 2020, il reclamante inoltrava al gestore l'accettazione dei 4 preventivi e dichiarava che gli impianti di produzione erano sottoposti al procedimento abilitativo semplificato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/11 (di seguito: PAS) nonché di voler curare tutti gli adempimenti relativi all'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio degli impianti di rete per la connessione, ivi comprese l'ottenimento delle servitù di elettrodotto e di cabina;
  11. in data 27 gennaio 2021 (prot. 5821), Newenergy e Sistem Klima presentavano al Comune di Licata la richiesta di PAS per la costruzione e l'esercizio dei citati impianti fotovoltaici e di un elettrodotto in media tensione interrato con annessa cabina elettrica secondaria (da realizzare in via Strada Comunale Marcotta nel Comune di Licata) per la connessione alla rete dei suddetti impianti fotovoltaici;
  12. in data 9 settembre 2021, il reclamante trasmetteva al gestore le comunicazioni di fine iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione e dell'impianto di rete per la connessione, allegando la citata richiesta di PAS;
  13. in data 15 settembre 2021 il gestore comunicava al reclamante, per le citate 4 pratiche, l'esito positivo del controllo della documentazione autorizzativa inoltrata in data 9 settembre 2021;
  14. in data 2 novembre 2021, il Comune di Licata trasmetteva al reclamante la Determinazione Dirigenziale n. 695 del 27 ottobre 2021 con la quale assentiva l'intervento oggetto della citata PAS;
  15. in data 3 novembre 2021 il reclamante trasmetteva al gestore le comunicazioni di avvio dei lavori dell'impianto di produzione e, successivamente, in data 5 novembre 2021 inoltrava al gestore medesimo le comunicazioni di fine opere strettamente necessarie alla connessione. Con la medesima nota il reclamante, in qualità di proprietario del terreno sul quale doveva essere posata la nuova cabina MT/BT, forniva a e-distribuzione la disponibilità alla stipula dell'atto notarile per la cessione del terreno, autorizzando il gestore *"...ad eseguire tutte le opere e i lavori necessari ai fini della connessione in rete degli impianti fotovoltaici..."*;
  16. in data 10 aprile 2022, il reclamante trasmetteva al gestore un *"Sollecito conclusione lavori impianto di rete per la connessione ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera q) del TICA. Pratiche 266464755 e 266465300, 266469724 e 266470147"*, in cui, lamentando l'assenza di attività da parte di e-distribuzione in ordine alla esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di rete per la connessione di sua competenza, sollecitava il gestore alla esecuzione degli stessi;
  17. in data 10 maggio 2022, il gestore rispondeva al sollecito, comunicando di essere *"...in attesa che venga definito l'atto patrimoniale per il trasferimento degli impianti di rete ad e-distribuzione..."*;
  18. in data 12 maggio 2022, considerata insoddisfacente la risposta del gestore, il reclamante presentava reclamo all'Autorità, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

19. Newenergy ritiene che la PAS sia titolo autorizzativo idoneo e sufficiente per la costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere di rete in questione. Nella fattispecie, la P.A.S. presentata al Comune di Licata (prot. 5821 del 27/01/2021) “è titolo autorizzativo tacitamente assentito ai sensi del comma 4, art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2011, ad oggi è valido ed efficace e, fugando ogni dubbio sulla cantierabilità dell'opera, con Determina Dirigenziale n. 695 del 27/10/2021 il Comune di Licata ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento”;
20. il reclamante ritiene che, considerando *dies a quo* il 5 novembre 2021 (data di comunicazione al gestore di fine opere strettamente necessarie alla connessione), i 90 gg lavorativi previsti dai preventivi del distributore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione sarebbero scaduti alla data del 15 marzo 2022;
21. Newenergy evidenzia che “come indicato nelle premesse della convenzione stipulata con il Comune di Licata in data 19/10/2021 .....il titolo P.A.S. risultava già tacitamente assentito.... ai sensi del comma 4, art. 6 del d.lgs. 28/2011”;
22. in ogni caso, il reclamante sottolinea che, ai sensi dell'art. 7.3, lettera c) del TICA, la cessione di terreno non rientra tra “le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta”;
23. il reclamante ricorda che, per impianti con analoghe caratteristiche, l’Autorità “si è espressa positivamente circa la validità del suddetto titolo (PAS, n.d.r.) con delibera del 15 gennaio 2019, 3/2019/E/eel, in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia, Sezione II, n. 1889/2018, relativa alla delibera dell'Autorità 258/2017/E/eel”; pertanto, “Come già verificato dall'ARERA (delibera 3/2019/E/eel), per la realizzazione delle opere oggetto del reclamo non sussiste l'obbligo dell'autorizzazione ex art. 111 R.D. 1775/33”;
24. Newenergy, inoltre, evidenzia come il distributore non abbia mai reso edotto il produttore circa la necessità di acquisire l'autorizzazione ex art. 111 del regio decreto 1775/1933. Al contrario, “in data 15/09/2021 il distributore ha comunicato alla ditta l'esito positivo del controllo della documentazione autorizzativa inoltrata in data 09/09/2021”;
25. secondo il reclamante, quindi, “Appare pertanto incomprensibile e pretestuosa la nuova ed ulteriore richiesta di autorizzazione ex art. 111 R.D. 1775/1933, non prescritta dalla legge ed anzi nella direzione opposta alla chiara volontà legislativa nazionale e sovranazionale di semplificazione e velocizzazione della presente procedura. Peraltro, l'immotivata richiesta del distributore perviene quando sono abbondantemente scaduti i termini per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione ad opera dello stesso (90 gg lavorativi previsti dai preventivi del distributore con *dies a quo* al 05/11/2021)”;

26. in conclusione, Newenergy chiede di decidere il reclamo “*facendo applicazione dei principi in diritto adottati con limpida e solida argomentazione della delibera del 15 gennaio 2019, 3/2019/E/eel, adottata in ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia, Sezione II, n. 1889/2018*”.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

27. Il gestore ritiene che la PAS presentata dal reclamante “*attestante l’ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere di rete (consistenti in elettrodotti in media e in bassa tensione e cabina elettrica secondaria), non può considerarsi sufficiente ai fini della conclusione dell’iter autorizzativo, atteso che sussiste l’obbligo della preventiva acquisizione dell’Autorizzazione ex art. 111 TU 1775/33*”;
28. a tal proposito e-distribuzione richiama “*la Circolare del 23 ottobre 2014 paragrafo 2, punto E), con la quale l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia precisava che “l’applicazione della P.A.S. non prescinde dalle norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775” e sostiene, quindi, che “pertanto gli eventuali titoli abilitativi rilasciati a seguito di P.A.S. devono specificatamente contenere gli estremi del parere reso dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, servizio 10, previa istruttoria redatta, ai sensi del suddetto T.U., dall’Ufficio del Genio civile competente per territorio*”;
29. in conclusione, il gestore “*ribadisce che sarà possibile procedere alla realizzazione delle opere necessarie alla connessione ed al perfezionamento della cessione del locale cabina con atto notarile solo a valle del completamento dell’iter autorizzativo da parte del reclamante*”.

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

30. Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno non avviato i lavori di realizzazione dell’impianto di rete per connettere gli impianti fotovoltaici in parola ritenendo che “*...la Procedura Abilitativa Semplice (PAS) presentata ad ED, attestante l’ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere di rete (consistenti in elettrodotti in media e in bassa tensione e cabina elettrica secondaria), non può considerarsi sufficiente ai fini della conclusione dell’iter autorizzativo, atteso che sussiste l’obbligo della preventiva acquisizione dell’Autorizzazione ex art. 111 TU 1775/3...*”;
31. a tal proposito, occorre da subito evidenziare che l’Autorità intende risolvere anche la presente controversia “*...valutando come astrattamente applicabile alla fattispecie l’autorizzazione prevista dalla suddetta norma...*” (id est articoli 108 e ss. del regio decreto 1775/33), in linea con quanto ritenuto dal Tar Lombardia con la sentenza 1889/2018 (definitiva) - che ha avuto esecuzione con la deliberazione

- 3/2019/E/eel - e con la decisione assunta dall’Autorità con deliberazione 68/2023/E/eel, relative ad analoghe fattispecie alle quali il Collegio intende uniformarsi, non ravvisando ragioni per discostarsene;
32. pertanto, anche in questa decisione, le argomentazioni delineate nella valutazione del presente reclamo muovono dal presupposto che la suddetta autorizzazione sia “...*astrattamente applicabile...*” alla fattispecie in esame e in particolare al citato impianto di rete;
33. ciò posto, l’articolo 108 del regio decreto 1775/33 prevede che “*Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l’autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l’ufficio del Genio civile, di autorizzare l’impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata*”. Il successivo articolo 111 prevede che “*Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell’ufficio del genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all’art. 120 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunci legali della provincia*”;
34. al riguardo si rammenta che il reclamante, al fine di realizzare ed esercire l’impianto fotovoltaico di cui è titolare, nonché per realizzare le opere necessarie alla sua connessione alla rete elettrica, si è avvalso della PAS prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 28/11;
35. come anche evidenziato nelle deliberazioni 258/2017/E/eel, 3/2019/E/eel e 68/2023/E/eel, la PAS costituisce una procedura unica semplificata per la realizzazione ed attivazione degli impianti in questione, istituita per favorire il massimo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi nazionali indicati all’articolo 3 del decreto legislativo 28/11: principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione Europea (cfr. *ratione temporis* Dir. CE 2001/77 e Dir. CE 2009/28, di cui le norme nazionali citate costituiscono attuazione), e ripetutamente affermati anche dalla Corte Costituzionale (cfr. *ex multis* le sentenze n. 92/2012 e n. 69/2018) nonché dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (v., ad esempio, Tar Toscana, Sez. III, n. 1168/2018);
36. depongono in tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2464 e la recente evoluzione della normativa comunitaria e nazionale (v. ad esempio, la legge 108/21 ed il decreto legislativo 199/21) di “favor” verso la produzione di energia da fonti rinnovabili “...*onde perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione (e quindi pure di tutela della salubrità dell’ambiente), condivisi a livello internazionale ed europeo...*”, nell’ottica di “...*porre fine alla dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili russi, e perseguire nel contempo la transizione verso un’economia climaticamente neutra...*” (cfr. considerando 10 del

- Regolamento UE 2022/2577 il cui articolo 3 prevede che “...la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi [...]. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima...”;
37. più in generale, l'articolo 4 del decreto legislativo 28/11 prevede che “...la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione...”: il fattore comune a tutte le procedure amministrative per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse è la previsione di un'unica procedura con un'unica amministrazione responsabile - nel caso della PAS, il Comune territorialmente competente - incaricata di valutare eventuali elementi di contrarietà ai lavori e di acquisire gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni - non allegati alla dichiarazione inviata dal produttore - acquisizione che avviene, comunque, “...sempre su impulso della amministrazione cui è riferibile la responsabilità procedimentale...”, ossia, come accennato, dell'amministrazione comunale territorialmente competente (giurisprudenza consolidata, cfr., tra le tante, Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2017, n. 256);
38. al riguardo si è recentemente affermato (Tar Sicilia, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 299) che “...il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto “[è] nella sede procedimentale [...] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela» (v. Corte cost. n. 116 del 2020)...”;
39. in quest'ottica si è riconosciuta natura speciale a tale disciplina - informata al canone della massima semplificazione - al fine di “...rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa...” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sezione IV, 28 giugno 2017, n. 3154), in aderenza ad “...una scelta sul piano sostanziale coerente con l'impatto paesaggistico, certamente minore, data la limitata potenza e le dimensioni di gran lunga inferiori di siffatti impianti di produzione di energia...” (Tar Molise, Campobasso, Sez. I, n. 96/2017);
40. inoltre, la disciplina in questione necessita di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, compresa quindi la Regione Sicilia, come previsto anche dal decreto presidenziale 48/12 (cfr. in particolare gli articoli 1 e 3). Ciò in coerenza



al costante orientamento della Corte costituzionale (cfr., per tutte, la sentenza 5 aprile 2018, n. 69), secondo cui la richiamata disciplina “...*deve essere ricondotta, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, i cui principi fondamentali, in ordine ai regimi autorizzativi, sono stabiliti dallo Stato. Con la sentenza n. 99 del 2012 si è affermato che “Il legislatore statale, infatti, attraverso la disciplina delle procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione”. Tali principi sono contenuti nel d.lgs. n. 387 del 2003 e nel d.lgs. n. 28 del 2011 [...] ciascuno dei quali ha dato attuazione ad una direttiva dell’Unione europea...*”;

41. non condivisibile risulta, quindi, l’assunto del gestore di non considerare sufficiente - ai fini della conclusione dell’*iter* autorizzativo - la richiamata PAS, rispetto al quale giova richiamare anche quanto indicato dal Tar Lazio - Roma, Sez. II quater, nella sentenza 4 marzo 2016, n. 2886, in cui detto Giudice dichiara che “...*In base alle previsioni dell’art 6, così come dalla intera disciplina del D.Lgs. n. 28 del 2011...non è richiesto un ulteriore titolo abilitativo per la messa in esercizio dell’impianto...e sul punto va ribadito il principio per il quale all’autorizzazione unica prescritta dal D.Lgs. n. 387 del 2003 e dal D.Lgs. n. 28 del 2011 deve riconoscersi carattere omnicomprensivo esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all’attivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili...*”;
42. peraltro, quanto sopra è stato confermato anche dal Consiglio di Stato con la già citata sentenza 3154/17, ove si legge che - in relazione alla PAS - “...*il Comune ha il potere di verificare la sussistenza in concreto delle condizioni cui il legislatore subordina la possibilità di esercitare l’attività in questione, che viene intrapresa senza bisogno di un provvedimento autorizzatorio a monte...L’art. 6, comma 4, del D.l.vo n. 28 del 2011, impone all’Amministrazione “di notificare l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”, ove sia riscontrata “l’assenza di una o più delle condizioni stabilite”, dal precedente comma 2 del medesimo articolo, ovvero ove emerga una “violazione degli strumenti urbanistici adottati, nonché di norme di sicurezza ed igienico-ambientali...*”;
43. ed in linea con quanto sopra rileva anche quanto statuito dal Tar Campania - Salerno, Sez. I, 26 novembre 2018, nella sentenza n. 1723 secondo cui - proprio per il carattere omnicomprensivo della PAS - l’amministrazione comunale “...*qualora lo ritenga necessario ed ineludibile, è tenuta a richiedere tutta la documentazione utile ai fini della corretta valutazione, ambientale ed urbanistica, dell’intervento proposto, allo scopo di valutare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie...*”;

44. ciò posto, nel dettaglio il citato articolo 6 del decreto legislativo 28/11 prevede (al comma 2) che il proprietario dell'immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. È inoltre previsto che, a detta dichiarazione, siano allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
45. nel caso in cui venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Comune, entro il suddetto termine di trenta giorni, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Se il Comune non interviene, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione PAS, l'attività di costruzione dell'impianto di produzione e delle opere di connessione deve ritenersi assentita (comma 4);
46. inoltre, qualora fossero necessari atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla suddetta dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 5);
47. pertanto, assumendo come "*astrattamente applicabile*" alla fattispecie in esame l'autorizzazione regionale prevista dagli articoli 108 del regio decreto 1775/33 – che peraltro "*...ha favorito un modello di sviluppo energetico basato sulla concentrazione dei centri di produzione dell'energia elettrica e sul trasporto e la distribuzione dell'energia...*" e, dunque, antitetico rispetto al modello di sviluppo attuale (v. Corte Cost., 6 febbraio 2003, n. 44) essendo risalente ad un'epoca in cui non era ancora avvertita la forte esigenza di derivazione comunitaria di favorire la massima diffusione delle fonti rinnovabili, semplificando il relativo *iter* autorizzativo (specie per gli impianti c.d. di piccola taglia come quello in questione) - essa rientra tra gli atti di assenso dei quali l'amministrazione comunale era chiamata a valutare la necessità ai fini della conclusione con esito positivo della PAS;
48. orbene, anche nella odierna decisione si ribadisce, in generale, che l'Autorità, nell'esercizio della funzione giustiziale - ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 9 del TICA - verifica la mera sussistenza dei titoli abilitativi relativi alla costruzione e gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la realizzazione delle opere di rete necessarie alla connessione, rilasciati dalle altre amministrazioni ovvero dagli enti locali (nella fattispecie il Comune di Licata mediante PAS), non potendo sindacare, in assenza di una espressa disposizione di legge, la legittimità e conseguentemente l'efficacia degli stessi, stanti il riparto di competenze fissato dal Legislatore e le esigenze di certezza e affidamento degli operatori;

49. ciò posto, dalla documentazione acquisita agli atti, si rileva, in primo luogo, che il Comune di Licata:
- non ha ritenuto di munirsi dell'autorizzazione in parola, non avendo esercitato a tal fine i propri poteri istruttori mediante l'indizione di una conferenza di servizi o l'acquisizione d'ufficio di detto documento (art. 6, comma 5 del decreto legislativo 28/11);
  - non ha esercitato alcun atto di inibizione dell'intervento indicato nella richiesta di PAS, nei 30 giorni successivi alla presentazione della suddetta richiesta;
  - ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 695 del 27 ottobre 2021 con la quale ha assentito l'intervento oggetto della PAS;
50. per cui, l'Autorità non può che prendere atto che la realizzazione dell'intervento oggetto della PAS presentata in data 27 gennaio 2021 è stata definitivamente assentita;
51. e quanto sopra trova espressa conferma anche nella recentissima sentenza n. 130 del 4 gennaio 2023 della IV sezione del Consiglio di Stato, la quale - riformando la pronuncia di primo grado in quanto "*...il T.a.r. è in corso in un errore nella qualificazione giuridica della fattispecie ritenendo che nel caso di specie si versasse in un'ipotesi di silenzio assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 e non di segnalazione certificata di inizio di attività, disciplinata dall'articolo 19 della medesima legge...*" - ha statuito che "*...Questa Sezione ha già ribadito (cfr. Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2018, n. 5715) che la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 28 del 2011 è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificato quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2011, n. 15). Al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l'inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo. La ricostruzione che precede è stata confermata dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 45 del 2019 ha ritenuto, in generale con riguardo alla Scia, che: "Il dato di fondo è che si deve dare per acquisita la scelta del legislatore nel senso della liberalizzazione dell'attività oggetto di segnalazione, cosicché la fase amministrativa che ad essa accede costituisce una – sia pur importante – parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi. Una dilatazione temporale dei poteri di verifica, per di più con modalità indeterminate, comporterebbe, invece, quel recupero dell'istituto all'area amministrativa tradizionale, che il legislatore ha inteso inequivocabilmente escludere." Ne segue che nel caso di specie, una volta decorso pacificamente il termine di 30 giorni dalla presentazione della*

*dichiarazione asseverata, senza che il Comune avesse notificato l'ordine di non effettuare l'intervento, a motivo della riscontrata carenza di una o più delle condizioni stabilite dall'articolo in questione, l'attività di costruzione dell'impianto doveva intendersi definitivamente assentita sicché la domanda di accertamento proposta dalla appellante a fine di rendere incontrovertibile tale situazione, meritava di essere accolta. In senso contrario non vale invocare il principio giurisprudenziale secondo cui "il titolo abilitativo tacito può formarsi solo se ricorrano tutti i presupposti necessari, essendo questi gli elementi costitutivi della fattispecie" come affermato dal T.a.r. e ciò non tanto perché si tratta di principio affermato con riferimento al diverso istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, non ricorrente nel caso di specie, ma perché le due condizioni che il T.a.r. ha accertato come insussistenti dovevano costituire proprio l'oggetto delle verifiche istruttorie che il Comune era tenuto a compiere nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2 del d. lgs. n. 28 del 2011, pena la decadenza del potere interdittivo con l'effetto di rendere lecita l'attività privata...";*

52. ma anche volendo per completezza di valutazione - porsi nel solco del "...principio giurisprudenziale secondo cui "il titolo abilitativo tacito può formarsi solo se ricorrano tutti i presupposti necessari, essendo questi gli elementi costitutivi della fattispecie..." richiamato nella sentenza sopra citata - si osserva che:
- dall'istruttoria non sono emersi elementi dai quali - per dirla con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 30 gennaio 2023, n. 1029 - "...de plano risulti l'inesistenza di un titolo giuridico..." (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2022, n. 1302)...": anzi, in questa ottica si osserva, *a contrario*, che come accennato è stata acquisita agli atti la citata Determinazione Dirigenziale n. 695 del Comune di Licata con cui l'amministrazione ha espressamente assentito l'attività di costruzione indicata nella richiesta di PAS a cui peraltro era stata allegata la convenzione del 19 ottobre 2021 conclusa da Newenergy e Sistem Clima con il Comune di Licata (che costituisce parte integrante della citata Determinazione Dirigenziale), ove nelle premesse viene espressamente dichiarato che "*le ditte NewEnergy di Alessandro Marchese e Sistem Clima di Liotta Giuseppe (di seguito Ditte) con P.A.S. prot. 5821 del 27/01/2021 hanno presentato un progetto finalizzato ad un intervento da realizzare in Via Strada Comunale Marcotto a Licata (AG) Foglio 104 Particella 1089, già assentito ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 28/2011*";
  - non risulta che il Comune di Licata abbia, ad oggi, esercitato sul titolo edilizio formatosi a seguito di PAS azioni di autotutela - anche inquadrabili "*...nello spettro applicativo, non già degli artt. 21-quinquies e nonies della legge n. 241 del 1990 bensì, nell'art. 21 della medesima legge...*" (cioè nelle attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, esercitabili anche se è stato dato inizio all'attività: cfr. sentenza del Consiglio di Stato 9429/22) - né lo stesso titolo sia stato annullato in sede giurisdizionale;

53. in conclusione, sulla base di tale cornice ordinamentale e giurisprudenziale - e delle risultanze istruttorie - l'Autorità prende atto che l'intervento in questione risulta assentito tramite PAS;
54. da ciò deriva che il reclamante ha prodotto al gestore un titolo autorizzativo (PAS) valido ai fini del rispetto del TICA;
55. tra l'altro, non si può nemmeno sottacere il comportamento contraddittorio (*contra factum proprium*) del gestore in merito alla citata PAS in quanto, da una parte, in data 15 settembre 2021, comunicava al reclamante, per ciascuna delle 4 pratiche, che “*Si dà esito positivo al controllo documentazione tecnica autorizzazioni. Per quanto sopra descritto procederemo all'avvio dei lavori di rete*” e poi, dall'altra, con la memoria presentata nel procedimento di trattazione del reclamo *de quo* (prot. Autorità 25555 del 9 giugno 2022), dichiarava che “*non è allo stato possibile procedere nel senso richiesto dalla New Energy in quanto è stato appurato che la Procedura Abilitativa Semplice (PAS) presentata ad ED attestante l'ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere di rete (consistenti in elettrodotti in media e in bassa tensione e cabina elettrica secondaria), non può considerarsi sufficiente ai fini della conclusione dell'iter autorizzativo, atteso che sussiste l'obbligo della preventiva acquisizione dell'Autorizzazione ex art. 111 TU 1775/33.*”, contraddicendo, oggettivamente, l'espresso tenore letterale delle citate comunicazioni del 15 settembre 2021 che, si ribadisce, riportano testualmente “*...Per quanto sopra descritto procederemo all'avvio dei lavori di rete...*”: in *claris non fit interpretatio*, come ricordato anche dalla recente sentenza del Tar Lombardia - Milano n. 298 del 2 febbraio 2023;
56. rispetto a quest'ultima argomentazione può, pertanto, a buon diritto affermarsi anche in sede giustiziale che il gestore ha tenuto una condotta non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione (*nemo potest venire contra factum proprium*): sulla contrarietà al principio di buona fede di tesi difensive collidenti espresse (anche) in sede giustiziale, cfr. le sentenze n. 1376/2019 e n. 1377/2019 del Tar Lombardia, sez. I depositate il 14 giugno 2019;
57. quanto sopra rappresenta una condotta inadeguata del gestore, tanto più grave se si considera che, come è noto, la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale - quale è il gestore di una infrastruttura energetica - non è quella “media” o “ordinaria” di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del “buon padre di famiglia”), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176. Né, peraltro, l'impresa distributrice ha evidenziato, nel corso dell'istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
58. infine, poiché dalle risultanze istruttorie - ed alla luce delle sopra esposte motivazioni - risulta accertato che e-distribuzione illegittimamente non ha avviato i lavori di realizzazione dell'impianto per la connessione alla rete dei citati impianti di produzione, il tempo già trascorso dalla scadenza del termine di realizzazione dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1 del TICA fino alla data effettiva di

realizzazione si configura come ritardo dipendente da causa imputabile al gestore, con conseguente obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA;

59. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
60. pertanto, ritenuto che sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta fondato

### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla ditta individuale Newenergy di Alessandro Marchese nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione aventi codici di rintracciabilità 266464755, 266465300, 266469724 e 266470147;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A., con riferimento a ciascuna delle predette pratiche di connessione:
  - a) di dare avvio, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, ai lavori di realizzazione dell'impianto di rete ;
  - b) di erogare alla ditta individuale Newenergy di Alessandro Marchese, entro la citata tempistica, l'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14 del TICA, pari a 20 euro per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza del termine per la realizzazione dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1 del TICA fino alla data effettiva di realizzazione degli stessi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 marzo 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*